

**Ordinanza 3
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 3 COVID-19)**

del 19 giugno 2020 (Stato 20 luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere il coronavirus (COVID-19).

² I provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione.

Art. 2 Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria

Sezione 1: Principio

Art. 3

¹ Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a. provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio, nonché l'importazione e l'esportazione di merci;
- b. provvedimenti per garantire l'approvvigionamento di materiale medico importante.

RU 2020 2195

¹ RS 101

² Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.

Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri

Art. 4² Passaggio della frontiera e controlli

¹ Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), è rifiutata l'entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI).

² Sono escluse dal presente divieto d'entrata le persone che rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le necessarie istruzioni.

³ Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l'articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d'entrata.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell'entrata e dell'ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

⁵ RS 142.20

Art. 5 a 7⁶**Art. 8**⁷**Art. 9** Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci

¹ Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

² Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

³ Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 3.

Art. 10⁸ Rilascio di visti

Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC⁹ o dell'accordo AELS¹⁰ è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Art. 10a¹¹ Estensione dei termini

¹ Gli stranieri che a causa di provvedimenti legati al coronavirus sono stati impossibilitati ad agire tempestivamente secondo gli articoli 47 o 61 LStr¹² possono compiere l'atto omesso fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

² Il compimento dell'atto omesso reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell'atto.

⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell'entrata e dell'ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), con effetto dal 6 lug. 2020 (RU **2020** 2611).

⁷ Abrogato dall'art. 6 n. 1 dell'O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, con effetto dal 6 lug. 2020 (RU **2020** 2737).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell'entrata e dell'ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU **2020** 2611).

⁹ RS **0.142.112.681**

¹⁰ RS **0.632.31**

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell'entrata e dell'ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU **2020** 2611).

¹² RS **142.20**

³ Se i termini per il rinnovo dei dati biometrici di cui all'articolo 59b o 102a LStrI per la concessione o la proroga di un permesso non hanno potuto essere rispettati a causa del coronavirus, i permessi possono essere concessi o rinnovati fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

Sezione 3: Approvvigionamento di materiale medico importante

Art. 11 Definizione

¹ Sono considerati materiale medico importante i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell'allegato 4.

² L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è responsabile dell'elenco e, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico di cui all'articolo 12 e il Laboratorio Spiez, lo aggiorna costantemente.

³ Definisce il fabbisogno e l'impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, l'UFSP stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo:

- a. il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico: per i principi attivi e i medicinali, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione personale o altri dispositivi;
- b. il Laboratorio Spiez: per i test della COVID-19 e i relativi reagenti.

Art. 12 Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico

¹ Il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico è costituito da rappresentanti di almeno le seguenti unità amministrative:

- a. UFSP;
- b. settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese;
- c. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
- d. Centrale nazionale d'allarme (CENAL);
- e. Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) in rappresentanza della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB);
- f. Farmacia dell'esercito;
- g. Servizio sanitario coordinato (SSC).

² Il gruppo di lavoro è diretto dal delegato del Consiglio federale per il SSC.

Art. 13 Obbligo di notifica

¹ I Cantoni sono tenuti a notificare su richiesta al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie.

² I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

³ Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

Art. 14 Acquisto di materiale medico importante

¹ Per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

² L'indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l'articolo 13.

³ Per l'acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 è competente, su incarico dell'UFSP, la Farmacia dell'esercito.

⁴ Le autorità competenti possono incaricare terzi dell'acquisto di materiale medico importante.

⁵ Nell'acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell'esercito può assumere rischi calcolabili e derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005¹³ sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.

⁶ La Farmacia dell'esercito gestisce, su incarico del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, il materiale medico importante acquistato.

Art. 15 Attribuzione di materiale medico importante

¹ Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione al SSC.

² L'attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.

³ Il SSC può, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.

⁴ Per l'attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d'intesa con l'UFSP. L'attribuzione riguarda, se necessario, tutti i test disponibili in Svizzera.

Art. 16 Fornitura e distribuzione di materiale medico importante

¹ La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo

¹³ RS 611.0

l'articolo 14. In casi eccezionali, la Confederazione può, d'intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle strutture e alle organizzazioni aventi diritto.

² Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.

³ Se necessario, provvedono rapidamente all'ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.

Art. 17 Commercializzazione diretta da parte della Confederazione

La Confederazione può distribuire il materiale medico importante contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

Art. 18 Spese

¹ Le spese per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima.

² I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l'acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all'articolo 14 capoverso 1.

³ La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.

⁴ I Cantoni assumono le spese per l'ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.

Art. 19 Confisca

¹ Se l'approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito, il DFI può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicinali secondo l'allegato 4 numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d'acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari.

² Conformemente al capoverso 1, il DFI può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d'acquisto.

Art. 20 Fabbricazione

¹ Se l'approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a prioritizzare la produzione di questo materiale o ad aumentarla.

² La Confederazione può erogare contributi per le produzioni secondo il capoverso 1, se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell'annullamento di mandati privati.

Art. 21 Deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali

¹ I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicinali, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

² Le modifiche all'omologazione di un medicinale omologato in Svizzera, contenente uno dei principi attivi elencati nell'allegato 4 numero 1, impiegato in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda. Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per queste modifiche, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

³ L'UFSP aggiorna costantemente l'elenco di cui all'allegato 5 dopo consultazione di Swissmedic.

⁴ Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell'omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

Art. 22 Deroghe alle disposizioni sull'importazione di medicinali

¹ I farmacisti a cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicinali non omologati contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L'incarico di importare tali medicinali può essere conferito a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

² L'importazione deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.

³ Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l'immissione in commercio di un medicinale per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicinale identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato nessun medicinale sostanzialmente equivalente.

Art. 23 Derghe per i dispositivi medici

¹ Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l'immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁴ relativa ai dispositivi medici (ODmed) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo a cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

² Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d'acquisto stabilito dall'UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.

³ L'autorizzazione è concessa a chi immette in commercio i dispositivi medici in Svizzera oppure all'istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L'autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.

⁴ Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

- a. sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
- b. sono espressamente contrassegnate per un uso non medico.

⁵ Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 4 non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.

⁶ Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l'ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.

Art. 24 Derghe per i dispositivi di protezione individuale

¹ Per i dispositivi di protezione individuale di cui all'allegato 4 numero 3, fabbricati e immessi in commercio in Svizzera oppure importati e messi in commercio in Svizzera, è possibile derogare ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017¹⁵ sui DPI (ODPI) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti.

² Sono ammesse deroghe secondo il capoverso 1 se è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI e se la fabbricazione avviene secondo:

- a. una norma europea armonizzata con procedura di valutazione della conformità in corso;
- b. una norma menzionata nelle direttive dell'OMS; o

¹⁴ RS 812.213

¹⁵ RS 930.115

c. un'altra norma non europea o un'altra soluzione tecnica.

³ Gli organi di controllo che, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del DEFR del 18 giugno 2010¹⁶ concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, sono responsabili dei DPI di cui all'allegato 4 numero 3 controllano e autorizzano soluzioni tecniche specifiche secondo il capoverso 2.

Capitolo 3: Assistenza sanitaria

Art. 25 Ospedali e cliniche

¹ I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.

² Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

- a. mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
- b. limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.

³ Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l'approvvigionamento di medicinali per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

Art. 26¹⁷ Assunzione delle spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche

¹ La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020¹⁸.

² Per le analisi di biologia molecolare assume al massimo 169 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

- a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, lo striscio nasofaringeo, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test alla persona testata, al massimo 50 franchi;

¹⁶ RS 930.111.5

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 25 giu. 2020 (RU 2020 2549).

¹⁸ Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione.

- b. per l'analisi chimica di laboratorio al massimo 119 franchi ossia 95 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

³ Per le analisi sierologiche assume al massimo 113 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

- a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, il prelievo di sangue, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test alla persona testata, al massimo 50 franchi;
- b. per l'analisi chimica di laboratorio al massimo 63 franchi ossia 39 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

⁴ Assume le spese soltanto se le prestazioni di cui ai capoversi 1–3 sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:

- a. fornitori di prestazioni che soddisfano le condizioni d'autorizzazione secondo la legge federale del 18 marzo 1994¹⁹ sull'assicurazione malattie (LAMal); o
- b. centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.

⁵ Le casse malati secondo l'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014²⁰ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) e l'assicurazione militare sono debentrici nei confronti dei fornitori di prestazioni secondo il capoverso 4 della remunerazione della prestazione secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal.

⁶ Per le prestazioni di cui i capoversi 1–3 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal.

⁷ I fornitori di prestazioni secondo il capoverso 4 non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test nel quadro delle prestazioni di cui i capoversi 1–3. Devono inoltre far usufruire il debitore della remunerazione degli sconti diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 56 capoversi 3–4 LAMal.

Art. 26a²¹ Procedura per la assunzione delle spese per le analisi

¹ I fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 4 inviano all'assicuratore la fattura per le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 1–3. La fattura può comprendere soltanto queste prestazioni. L'invio avviene di preferenza per via elettronica.

² I fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 4 non possono fatturare le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 1–3 applicando la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995²² sulle prestazioni.

¹⁹ RS **832.10**

²⁰ RS **832.12**

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2020, in vigore dal 25 giu. 2020 (RU **2020** 2549).

²² RS **832.112.31**

³ È responsabile l'assicuratore di cui all'articolo 26 capoverso 5 presso il quale la persona che si è sottoposta al test è assicurata. Per le persone che non sono assicurate in Svizzera è responsabile l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal²³.

⁴ Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 2–4 sono state conteggiate correttamente. Nell'elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal.

⁵ Comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 4 e l'importo remunerato all'inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre, la prima volta all'inizio di ottobre del 2020. Gli uffici di revisione degli assicuratori e dell'istituzione comune effettuano controlli ogni anno e fanno rapporto all'UFSP.

⁶ La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro remunerate a cadenza trimestrale.

Capitolo 4: Assemblee di società

Art. 27

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 29 capoverso 3. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020²⁴ è abrogata.

Art. 29 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

² Fatto salvo il capoverso 3, si applica fino al 13 settembre 2020.

³ L'articolo 27 si applica fino al 31 agosto 2020.

²³ RS 832.10

²⁴ [RU 2020 773 783 841 863 867 1059 1065 1101 1131 1137 1155 1199 1245 1249 1333 1401 1501 1505 1585 1751 1815 1823 1835 2097 2099 2213 art. 14 n. 2]

*Allegato I*²⁵
(art. 3 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen, tranne

- Algeria
- Andorra
- Australia
- Bulgaria
- Canada
- Cipro
- Corea (Sud)
- Croazia
- Georgia
- Giappone
- Irlanda
- Marocco
- Monaco
- Nuova Zelanda
- Romania
- Ruanda
- San Marino
- Santa Sede
- Thailandia
- Tunisia
- Uruguay

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 lug. 2020, in vigore dal 20 lug. 2020 (RU 2020 2927).

Allegato 2²⁶

²⁶ Privo di oggetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 (art. 6 n. 1 dell'O del 2 giu. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori; RU **2020** 2737).

Allegato 3
(art. 9 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Allegato 4
(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1, 21 cpv. 2, 24 cpv. 1 e 3)

Elenco dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)

1. Principi attivi nonché medicinali contenenti i principi attivi elencati

1. Lopinavir/Ritonavir
2. Idrossiclorochina
3. Tocilizumab
4. Remdesivir
5. Propofol
6. Midazolam
7. Chetamina
8. Desmedetomidina
9. Etomidato
10. Sufentanil
11. Remifentanyl
12. Bromuro di rocuronio
13. Atracurio besilato
14. Sussametonio
15. Cisatracurio
16. Noradrenalina
17. Adrenalina
18. Insulina
19. Fentanyl
20. Eparina
21. Morfina
22. Lorazepam
23. Azitromicina
24. Amoxicillina-acido clavulanico
25. Piperacillina/Tazobactam
26. Meropenem
27. Imipenem/Cilastatina
28. Cefuroxima

29. Ceftriaxone
30. Amikacina
31. Posaconazolo
32. Vaccino contro la COVID-19
33. Vaccino antinfluenzale
34. Vaccini contro le polmoniti batteriche (Prevenar 13 e Pneumovax 23)
35. Gas medicinali

2. Dispositivi medici

1. Respiratori
2. Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva
3. Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19»)
4. Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria
5. Guanti chirurgici / Guanti per visita medica
6. Ossigeno medicinale
7. Soluzioni per infusioni

3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi

1. Mascherine igieniche
2. Mascherine di protezione
3. Guanti monouso
4. Camici protettivi
5. Indumenti protettivi
6. Occhiali protettivi
7. Disinfettanti per le mani
8. Disinfettanti per le superfici
9. Articoli d'igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l'igiene del cavo orofaringeo)

Allegato 5
(art. 21 cpv. 1 e 3, 22 cpv. 1)

Elenco dei principi attivi per il trattamento della COVID-19

1. Idrossiclorochina
2. Lopinavir/Ritonavir
3. Remdesivir
4. Tocilizumab somm. intravenosa in mg

